

Importo di Base di € 387,00
Assita con MOD. FL3
03/09/2020

CONTRATTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTE (GASOLIO)

TIPO AUTOTRAZIONE PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO

CIG: 7984058D14

tra

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l. con Socio Unico, con sede legale in Costa Volpino (BG), Via Nazionale, n. 16, Codice Fiscale e Partita IVA 03000970164, iscritta al Registro delle Imprese di Bergamo, REA n. 341099, in persona del Legale Rappresentante *pro tempore* ing. Giuseppe Marco Alessandro Tobias Faccanoni

di seguito, anche "Stazione Appaltante"

e

FEN ENERGIA S.p.a., con sede legale in Milano, Via Malipiero, n. 20, Codice Fiscale e Partita IVA 00814870986, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, REA n. MI-1579731, in persona dell'Amministratore Delegato *pro tempore* dott. Gheza Elio Rosario

di seguito, anche "Appaltatore"

Premesso:

- che con deliberazione del C.d.A. di Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. a s.u. del 28.03.2019 è stato deciso l'affidamento dell'appalto suddetto mediante gara a procedura aperta;
- che in data giovedì 25.07.2019 è stata predisposta apposita documentazione di gara, pubblicata sul sito internet <http://www.navigazione lagoiseo.it>, affinché i concorrenti potessero presentare offerta entro il termine perentorio delle ore 12:00 del giorno mercoledì 28.08.2019;
- che il bando di gara è stato altresì pubblicato sulla GUUE in data 22/07/2019, nonché su n. 2 quotidiani nazionali e n. 2 quotidiani locali;
- che il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale delle Repubblica Italiana, con codice inserzione n. 1900030560 del 26/07/2019 (ore 13:29);
- che il 03.09.2019 è stata esperita la gara suddetta e che con Decreto del Presidente della Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. del 29 ottobre 2019 l'appalto è stato aggiudicato a FEN ENERGIA S.p.a.;
- sono stati verificati gli adempimenti relativi alla normativa antimafia di cui al D.Lgs. n. 159/2011 per FEN ENERGIA S.p.a.;
- che è stata verificata mediante sistema AVCpass, con richiesta evasa in data 11.09.2019, la sussistenza dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;



NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l.
IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Marco Tobias Faccanoni)

FEN Energia S.p.A.
Sede Leg.: Via Malipiero, 20 - 20138 MILANO
Partita IVA: 00814870986
Sede Amm. e Operativa: Via Nazionale, 2B
25052 PIANCOGNÒ (Brescia)



Stampa illeggibile (probabilmente un timbro o un'etichetta).

Stampa illeggibile (probabilmente un timbro o un'etichetta).

- che è stata verificata la sussistenza dei requisiti di qualificazione di cui all'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016;

- che è stata verificata la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e malattie professionali dei dipendenti, mediante DURC online n. prot. INPS_17609978, richiesto in data 16.10.2019 e valido sino al 13.02.2020;

- che si è provveduto alle pubblicazioni dei risultati della gara ed alle comunicazioni ai concorrenti così come previsto dalle disposizioni vigenti.

Tutto ciò premesso

le parti convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1 – Approvazione premesse

Le premesse di cui sopra, gli atti della procedura - Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati - la documentazione presentata dall'aggiudicatario - offerta economica - e le risposte ai chiarimenti fornite nel corso della procedura costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2 – Oggetto del contratto

La Società Navigazione Lago d'Iseo Sr.l. a s.u. (Stazione Appaltante), come sopra rappresentata affida alla società FEN ENERGIA S.p.a. (Appaltatore) con sede in Milano, Via Malipiero n. 20, che accetta, la fornitura di carburante (gasolio) tipo autotrazione per la durata certa di 36 mesi, per la cui descrizione dettagliata si rinvia agli atti di gara.

L'appalto viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta e inscindibile delle norme, patti e modalità stabiliti nel Capitolato Speciale d'Appalto che, unitamente all'Offerta Economica dell'Appaltatore, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto e si allegano sub doc. A (Capitolato Speciale d'Appalto), doc. B (Offerta Economica).

L'Appaltatore dichiara di aver preso integrale visione di detti atti, già posti tra la documentazione di gara, di confermarli in ogni loro parte con la sottoscrizione del contratto e di eseguire le prestazioni contrattuali secondo le specifiche contenute nei documenti soprammenzionati.

Qualsiasi disservizio, carenza, ritardo, omessa esecuzione da parte dell'Appaltatore determinerà l'applicazione delle previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto.

ARTICOLO 3 – Durata del Contratto

Il presente contratto avrà validità dal 07.01.2020 al 07.01.2023, e dunque di 3 (tre) anni a decorrere dalla stipula del presente contratto.


NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l.
IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Marco Tobias Faccaroni)


FEN Energia S.p.A.
Sede Leg.: Via Malipiero, 20 - 20138 MILANO
Partita IVA: 00814870986
Sede Amm. e Operativa: Via Nazionale, 2B
25052 PIANCOGNO (Brescia)

SECRET

FOR OFFICIAL USE ONLY

UNCLASSIFIED



La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24 (ventiquattro).

La Stazione Appaltante eserciterà tale facoltà comunicandola all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del presente contratto.

Il contratto cesserà comunque prima della scadenza temporale pattuita una volta raggiunto l'importo contrattuale massimo stimato pari ad € 1.499.102,25 (unmilionequattrocentonovantanovemilacentodieci/25), IVA esclusa, come incrementato del 20% (venti per cento), qualora la Stazione Appaltante non intenda esercitare la predetta facoltà di rinnovo.

ARTICOLO 4 – Importo Contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni certe relative al servizio di cui all'art. 2 viene determinato, a titolo indicativo e quale importo massimo per la predetta durata di anni 3 (tre) in € 1.499.102,25 (unmilionequattrocentonovantanovemilacentodieci/25), IVA esclusa.

Il corrispettivo indicato si intende al netto di IVA il cui versamento sarà effettuato direttamente dalla Stazione Appaltante e comprensivo degli oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale per la durata di anni 3 (tre), di cui al D.U.V.R.I., pari a € 3.750,00 (tremilasettecentocinquanta/00), Iva esclusa.

Il credito dell'Appaltatore sarà in ogni caso determinato dalle forniture effettivamente prestate.

Il prezzo al litro, determinato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 9 del Capitolato Speciale d'Appalto, è quello risultante dall'applicazione del ribasso del 21,10% (ventuno/10), come risulta dall'Offerta Economica (doc. B) sul prezzo al litro di mercato del gasolio per autotrazione (al netto di IVA e accisa) determinato con riferimento al listino quindicinale dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano, per quantitativi (autotrenobotti) da 2001 a 5.000 litri; pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Milano alla tabella 410, voce 130, colonna di destra "pagamento differito".

La Stazione Appaltante provvederà al pagamento della fornitura al ricevimento di fattura mensile, con bonifico bancario scadente a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.

Ciascuna fattura, emessa dall'Appaltatore dovrà riportare il codice CIG 7984058D14 associato al presente appalto nonché il periodo di competenza. Inoltre, dovrà essere intestata a Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. a s.u. e riportare gli estremi identificativi del c/c bancario dedicato.


NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l.
IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Marco Tobias Faccanoni)

fen Energia s.p.a.
Sede Leg.: Via Malipiero, 20 - 20138 MILANO
Partita IVA: 00814870986
Sede Amm. e Operativa: Via Nazionale, 2B
25052 PIANCOGNONE (Brescia)



AGENZIA DEL
ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO
Via ...
Tel. ...
Fax ...

ENTE NAZIONALE PER IL TURISMO
Via ...
Tel. ...
Fax ...



L'Appaltatore dovrà fornire al momento dell'emissione di ciascuna fattura una dichiarazione sostitutiva, resa dal Legale Rappresentante, che attesti l'avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto.

Si precisa che la Stazione Appaltante rientra nell'ambito applicativo di scissione dei pagamenti (c.d. "Split Payment"), pertanto le fatture emesse dovranno riportare nel campo IVA la dicitura "Split Payment" ai sensi dell'art.17-ter del D.P.R. . 633/1972.

Ai sensi dell'art.1, commi da 209 a 2014, L. n. 244/2007, unitamente a quanto stabilito dal Provvedimento, prot. n.89757 del 30.04.2018, dell'Agenzia delle Entrate, l'Appaltatore dovrà emettere l'addebito obbligatoriamente con l'utilizzo della fattura elettronica, nel caso, servendosi dell'indirizzo di posta elettronica certificata: info@pec.navigazione lagoiseo.it.

ARTICOLO 5 – Cauzione Definitiva

L'Appaltatore ha prestato cauzione a garanzia degli obblighi assunti nel presente contratto, ai sensi dell'art. 15 del Capitolato Speciale di Appalto e dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, per l'importo di €131.921,00 (centotrentunomilanovecentoventuno/00), pari al 8,8 (otto, otto) % dell'importo contrattuale, e per tutta la durata del contratto, mediante fidejussione n. 1674.00.27.2799771410 rilasciata da SACE SIMEST gruppo CDP – SACE BT S.P.A. - Filiale di Brescia – Acc. Marchesi S.r.l. - in data 24.09.2019.

Le parti si danno atto che in data odierna è stata restituita la cauzione provvisoria dell'importo di € 15.192,00 (quindicimilacentonovantadue/00), rilasciata da SACE SIMEST gruppo CDP – SACE BT S.P.A. - Filiale di Brescia – Acc. Marchesi S.r.l. - in data 06.08.2019.

La garanzia fideiussoria viene presentata quale cauzione definitiva conformemente alle previsioni di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016. La garanzia sarà restituita al termine dell'appalto, previa liquidazione di ogni pendenza e verifica della conformità dell'operato svolto.

ARTICOLO 6 – Anticipazione

Ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto e dell'art. 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari a €299.820,45 (duecentonovantanovemilaottocentoventi/45), da erogare entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione o, se successivo, dalla stipula del presente contratto.

L'anticipazione è compensata nel corso del primo anno contrattuale nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo delle prime 8 fatture mensili emesse nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato suddividendo l'importo dell'anticipazione per le prime 8 mensilità successive all'erogazione; in ogni caso alla conclusione del primo anno contrattuale l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.


NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l.
IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Marco Tobias Faccanoni)

fen Energia s.p.a.
Sede Leg.: Via Malpiero, 20 - 20138 MILANO
Partita IVA: 00814870988
Sede Amm. e Operativa: Via Nazionale, 2B
25052 PIANCOGNO (Erescisa)



AGENZIA DI BOLOGNA
PIAZZA S. PIETRO 10
40121 BOLOGNA

AGENZIA DI BOLOGNA
PIAZZA S. PIETRO 10
40121 BOLOGNA

L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione Appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

A garanzia dell'erogazione dell'anticipazione l'Appaltatore ha prestato cauzione per l'importo di €299.820,45, mediante fidejussione n. 1674.00.27.2799771566 rilasciata da SACE SIMEST gruppo CDP – SACE BT S.P.A. - Filiale di Brescia – Acc. Marchesi S.r.l. - in data 26.09.2019.

Le Parti si danno atto che la predetta garanzia potrà essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione.

La Stazione procede all'escussione della predetta fidejussione in caso di revoca dell'anticipazione, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

ARTICOLO 7 – Divieto di cessione del contratto, cessione del credito

E' fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere o subappaltare, anche solo in parte, i servizi assunti, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese per i quali si applicano le disposizioni di cui all'art. 106, co. 1 del D.Lgs. 50/2016, pena la nullità del contratto e salvo il diritto di Navigazione Lago d'Iseo S.r.l. al risarcimento del danno.

La cessione del credito derivante dal contratto di appalto è consentita nei limiti di cui all'art. 106 del Codice.

ARTICOLO 8 – Clausola risolutiva espressa

Il ritardo dell'Appaltatore rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 1 del Capitolato Speciale d'Appalto per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni comporta la facoltà per il Committente di risolvere il contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.

A prescindere dalla penale di cui al richiamato art. 8 del Capitolato Speciale d'Appalto, sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto.

Il contratto si risolverà automaticamente, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., nel caso di esito negativo delle verifiche antimafia in corso nei confronti di FEN ENERGIA S.p.a.

Ulteriori ipotesi di recesso e risoluzione del contratto sono disciplinate dalle previsioni di cui agli artt. 10 e 11 del Capitolato Speciale di Appalto.


NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l.
IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Marco Tobias Faccanoni)

FEN Energia S.p.A.
Sede Leg.: Via Malpiero, 20 - 20138 MILANO
Partita IVA: 09614870986
Sede Amm. e Operativa: Via Nazionale, 2B
25052 PIANCOGNO (Brescia)



ARTICOLO 9 – Spese e tracciabilità dei flussi finanziari

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, sono a carico dell'Appaltatore, comprese quelle di eventuale registrazione, di copia e di eventuali diritti.

L'Appaltatore si impegna a comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro 7 (sette) giorni dalla sua accensione, o in caso di conto corrente già esistente dalla sua prima utilizzazione, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare su di esso, con l'impegno a comunicare altresì ogni modifica dei dati trasmessi.

Il presente contratto è redatto con le formalità di una scrittura privata, pertanto sarà registrato solo in caso d'uso a richiesta delle parti, con spese a carico di chi chiede la registrazione.

ARTICOLO 10 – Foro di competenza esclusiva e rinvio

Le parti si danno atto che per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione ed esecuzione delle clausole del Contratto o del Capitolato speciale di appalto o comunque da esse derivate è competente, in via esclusiva, il Foro di Bergamo.

E' escluso il ricorso al procedimento arbitrale.

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, si rinvia al Capitolato speciale di appalto, al D.Lgs. 50/2016 e alle linee guida di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e alla normativa nazionale e comunitaria inerente e conseguente la materia oggetto dell'appalto e la disciplina dei contratti pubblici.

Le parti confermano che il presente contratto è composto da numero sette pagine.

La presente scrittura privata è stipulata in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs. 50/2016.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € 16,00 ogni quattro facciate del presente atto.

Sono altresì a carico dell'Appaltatore le spese di pubblicazione sostenute dalla Stazione Appaltante, alla quale dovranno essere rimborsate entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 216, comma 11 del D.Lgs. 50/2016.


NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l.
IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Marco Tobias Faccanoni)

fen Energia S.p.A.
Sede Leg.: Via Malipiero, 207 - 20138 MILANO
Partita IVA: 00814870986
Sede Amm. e Operativa: Via Nazionale, 2B
25052 PIANCOGNÒ (Brescia)

ARTICOLO 11 – Informativa sul trattamento dei dati personali, consenso al trattamento e designazione dell'operatore economico aggiudicatario-appaltatore come Responsabile del trattamento dei dati.

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, la Navigazione Lago d'Iseo S.r.l., quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla procedura di affidamento o comunque raccolti a tale scopo nonché forniti ai fini della conclusione del presente contratto, informa l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore, nella sua qualità di interessato, che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della conclusione e della esecuzione del contratto di appalto nonché della rendicontazione del contratto, e delle attività ad esse correlate e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare la permanenza, nel corso dell'esecuzione, del possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per la stipulazione, l'esecuzione la rendicontazione del contratto e, pertanto, il mancato conferimento determina l'impossibilità di dar corso alle suddette attività.

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare designati per il trattamento dei dati personali. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da:

- soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, quali il direttore della esecuzione/ dei lavori, il responsabile per la sicurezza;
- soggetti terzi fornitori di servizi per il titolare, o comunque ad esso legati da rapporto contrattuale, unicamente per le finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione;
- altre amministrazioni pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedurali;
- soggetti che facciano richiesta di accesso ai documenti della fase di esecuzione, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia;
- legali incaricati per la tutela del titolare, in sede stragiudiziale e giudiziale;


NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l.
IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Marco Tobias Faccanoni)

fen Energia S.p.A.
Sede Leg.: Via Malpiero, 20 - 20138 MILANO
Partita IVA: 00814870986
Sede Amm. e Operativa: Via Nazionale, 2B
25052 PIANCOGNÒ (Brescia)





- ogni altro soggetto esterno a cui si renda necessario, per obbligo di legge o di regolamento, comunicare i dati personali ai fini dell'affidamento e dell'aggiudicazione del contratto.

In ogni caso, operazioni di comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno essere effettuate dall'ente solo nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. I dati vengono trattati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario per le finalità per le quali sono stati raccolti e per le quali vengono trattati. Il periodo di trattamento è correlato alla durata del contratto. La data di cessazione del trattamento, per le finalità di cui sopra, coincide con rendicontazione del contratto, a seguito della quale il titolare procederà all'archiviazione dei dati secondo le vigenti disposizioni in tema di documentazione amministrativa. I diritti che l'operatore economico interessato può far valere in ordine al trattamento dei dati sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. In particolare, l'operatore economico interessato ha il diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, di verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa, e al quale vanno rivolte le istanze per l'esercizio dei diritti sopra indicati, è la Navigazione Lago d'Iseo s.r.l., con sede in Via Nazionale n. 16 a Costa Volpino (Bg). I punti di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono tel. 035-971483; e-mail: info@pec.navigazione lagoiseo.it

Con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'interessato esprime pertanto il proprio consenso al predetto trattamento. Con la sottoscrizione del presente contratto di appalto, l'operatore economico aggiudicatario/appaltatore viene designato come Responsabile del trattamento dei dati in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del contratto medesimo.

In ogni caso, in relazione alla fase di esecuzione e di rendicontazione del presente contratto di appalto l'operatore economico aggiudicatario-appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese i dati sensibili e giudiziari nonché quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.


NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l.
 IL PRESIDENTE
 (Ing. Giuseppe Marco Tobias Faccaroni)

Fen Energia S.p.A.
 Sede Leg.: Via Malpiero, 20 - 20138 MILANO
 Partita IVA: 08814870986
 Sede Amm. e Operativa: Via Nazionale, 2B
 25052 PIANCOGNÒ (Brescia)

ARTICOLO 12 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE DI CUI AL D.LGS. 231/2001

FEN ENERGIA S.p.a. dichiara di aver preso conoscenza, impegnandosi a porle in opera, delle procedure organizzative aziendali stabilite nel Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. 231/2001 e sgg., nella forma adottata da NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO S.r.l. ivi comprese le sanzioni di cui al relativo Regolamento, e delle norme di comportamento prescritte dal Codice Etico, assumendo le responsabilità ivi indicate conseguenti al ruolo, alle funzioni esercitate e agli atti prodotti o che avrebbe dovuto produrre in ordine al rapporto/incarico di lavoro instaurato con la Società informando la Società stessa di ogni atto posto in essere durante la propria attività, e l'Organismo di Vigilanza di ogni anomalia riscontrata nello svolgimento della stessa, in ordine ai reati presupposti previsti nel Modello.

Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi al servizio si applicano le disposizioni legislative in materia.

Letto, confermato e sottoscritto.

Costa Volpino-Milano, 07/01/2020

FEN Energia S.p.A.

Sede Leg.: Via Malpiero, 20 - 20138 MILANO
Partita IVA: 00814870986
Sede Amm. e Operativa: Via Nazionale, 23
25052 PIANCOGNÒ (Brescia)

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l.

IL PRESIDENTE

(Ing. Giuseppe Marco Tobias Faccaroni)



Allegati:

doc. A (Capitolato Speciale di Appalto)

doc. B (Offerta Economica).

Per espressa approvazione delle clausole di cui agli artt. 7, 8, 9, 10, 11 e 12.

FEN Energia S.p.A.

Sede Leg.: Via Malpiero, 20 - 20138 MILANO
Partita IVA: 00814870986
Sede Amm. e Operativa: Via Nazionale, 23
25052 PIANCOGNÒ (Brescia)

NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO s.r.l.

IL PRESIDENTE

(Ing. Giuseppe Marco Tobias Faccaroni)



Emilio Lenti

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CARBURANTE (GASOLIO) TIPO AUTOTRAZIONE PER LE NAVI DELLA NAVIGAZIONE LAGO D'ISEO

CIG: 7984058D14

ALLEGATO 3 – DICHIARAZIONE DI OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto Gheza Elio Rosario nato il 08.04.1954 a Esine (BS), residente in Sale Marasino (BS), Via Boschetti, 15, in nome del concorrente FEN ENERGIA S.P.A., con sede legale in Milano (MI), Via Gianfranco Malipiero, 20, sede operativa in Piancogno (BS), Via Nazionale, 2/B, C.F. 00814870986, P. IVA 00814870986, tel. 0364/458011, fax 0364/458030, mail: mail@fenenergia.com, PEC: fenenergia@pec.it;

nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

- Titolare o Legale rappresentante
 Procuratore speciale / generale

soggetto che partecipa alla gara in oggetto nella sua qualità di:

(barrare la casella che interessa)

- Impresa individuale (lett. a), art. 45, D.Lgs. 50/2016);
 Società (lett. a), art. 45, co. 2, D.Lgs. 50/2016), specificare tipo: Società per Azioni
 Consorzio fra società cooperativa di produzione e lavoro (lett. b), art. 45, co. 2, D.Lgs. 50/2016);
 Consorzio tra imprese artigiane (lett. b), art. 45, co. 2, D.Lgs. 50/2016);
 Consorzio stabile (lett. c), art. 45, co. 2, D.Lgs. 50/2016);
 Mandataria di un raggruppamento temporaneo (lett. d), art. 45, co. 2, D.Lgs. 50/2016)
 costituito
 non costituito
 Mandataria di un consorzio ordinario (lett. e), art. 45, co. 2, D.Lgs. 50/2016)
 costituito
 non costituito
 GEIE (lett. f), art. 45, co. 2, D.Lgs. 50/2016)
 Mandataria di aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (lett. e-bis), art. 45, co. 2, D.Lgs. 50/2016);



OFFRE

La seguente percentuale di sconto da applicare al costo unitario (prezzo di mercato al litro) del gasolio per autotrazione (al netto dell'IVA e accisa), determinato con riferimento al listino quindicinale dei prezzi all'ingrosso sulla piazza di Milano, per quantitativi (autotrenobotti) da 2.001 a 5.000 litri; pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Milano alla tabella 410, voce 130, colonna di destra "pagamento differito".

Percentuale di sconto offerta espressa in %	Percentuale di sconto offerta espressa in lettere
21,10 %	ventuno virgola dieci per cento

DICHIARA

FEN Energia S.p.A.

FEN Energia S.p.A.
Sede Leg.: Via Malipiero, 20 - 20138 MILANO
Partita IVA: 00814870986
Sede Amm. e Operativa: Via Nazionale, 2/B
25052 PIANCOGNO (Brescia)

di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta, ai sensi del comma 10 dell'art. 95 e comma 6 dell'art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016, del costo dei propri oneri della sicurezza aziendali e della manodopera, già compresi nell'importo soggetto a ribasso e, quindi, diversi da quelli da rischi interferenti non soggetti a ribasso determinati dalla stazione appaltante in € 1.250,00/annuo oltre IVA, pari a

- € 3.500,00 (tremilacinquecento/00) /annui per gli oneri per la sicurezza da rischio specifico (o aziendali), ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016;
- € 10.768,00 (diecimilasettecentosessantotto/00) /annui per l'importo relativo ai costi della manodopera ai sensi dell'art. 95, comma 10, del d.lgs. n. 50/2016.

Piancogno (BS), 14.08.2019

FEN Energia S.p.A.
Sede Leg.: Via Malpiero, 20 - 20138 MILANO
Partita IVA: 00814870986
Firma Sede Amm. e Operativa: Via Nazionale, 2/B
25052 PIANCOGNO (Brescia)
(timbro e firma leggibile)

In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti, ai fini della sottoscrizione in solido dell'offerta, e in rappresentanza dei soggetti concorrenti mandanti sottoscrivono l'offerta economica i Sigg.

firma per l'Impresa
(timbro e firma leggibile)

firma per l'Impresa
(timbro e firma leggibile)

firma per l'Impresa
(timbro e firma leggibile)



N.B. Alla suddetta dichiarazione deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità del soggetto firmatario (Carta d'Identità/Patente di guida rilasciata dal Prefetto/Passaporto) o di ogni soggetto firmatario nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti.

N.B. Ogni pagina del presente modulo dovrà essere corredata di timbro della società e sigla del soggetto firmatario o di ogni soggetto firmatario nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti o consorzio ordinario di concorrenti, non ancora costituiti.

Cognome CHEZA
 Nome ELIO ROSARIO
 nato il 08/04/1954
 (atto n. 17 p. 1 s. A. 1954)
 a ESINE (93)
 Cittadinanza ITALIANA
 Residenza PIANOCNO CBS
 Via VIA NAZIONALE 2
 Stato civile CONIUGATO
 Professione FARMACISTA
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura 1,70 mt
 Capelli GRIGI
 Occhi VERDI
 Segni particolari _____


 Firma del titolare Elio Rosario
STINTINO, 19/08/2018
 Impronta digitale IL SINDACO RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 indice sinistro Esino-Pile




SCADENZA 08/04/2027
 AX 0665285

 023 - 00000000

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
STINTINO
 CARTA D'IDENTITA'
 N° AX 0665285
 DI
CHEZA
ELIO ROSARIO

COMUNE DI SALE MARASINO
PROV. DELLA DI BRESCIA

Servizi Demografici

Stampa del Comune MARCA DA BOLLO
€16,00
SEIICI/00
00026867 00002410 412 F8001
01122102 24/01/2017 12:14:58
4573-00088 4E120486F37C424F
IDENTIFICATIVO : 01121955334309



CERTIFICATO DI RESIDENZA

L'UFFICIALE D'ANAGRAFE

Sulle risultanze degli atti d'Ufficio e secondo le norme vigenti

CERTIFICA che

GHEZA ELIO ROSARIO

Nato a ESINE

Il 08.04.1954

Atto N. 17 P. 1 S. A Anno 1954 - ESINE (BS)

Risulta iscritto nell'ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE
di questo Comune

Con abitazione in VIA BOSCHETTI, 15

Risulta iscritto dal 21.06.2017

Per immigrazione da PIANCOGNO (BS)

Pratica N. 201700033

SALE MARASINO, 05.09.2017

Reg. Cert. N. 1/608

- Il presente si rilascia in carta resa legale.

DIRITTI DI SEGRETERIA : Euro 0,52



L'UFFICIALE D'ANAGRAFE
(Dott. Mirko Figarelli)

Il presente certificato HA VALIDITA' DI SEI MESI dalla data di rilascio (detta validità decade in caso di variazione delle generalità dell'interessato). Art. 41 comma 1 D.P.R. 28/12/2000 N. 445.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi.

I dati del presente certificato sono ricavati dall'archivio informatizzato del Comune di Sale Marasino.

(1) Il documento è da considerarsi valido solo qualora riporta la parola "ORIGINALE" non fotocopabile o scannabile.

www.comune.sale-marasino.bs.it - E-mail: uff.servizi-demografici@comune.sale-marasino.bs.it / protocollo@pec.comune.sale-marasino.bs.it
tel. 030.9024442 - fax 030.9824847

Stampato in data 05/09/2017
di Maurizio M. P. 1/1





Dir. - Direzione

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

(Norme Integrative al bando di gara mediante procedura aperta)

Appalto pubblico di forniture

procedura: aperta art. 60 del decreto legislativo n. 50/2016

criterio: offerta del prezzo più basso mediante ribasso sull'elenco prezzi della fornitura posta a base di gara, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera b), decreto legislativo n. 50 del 2016

Per la fornitura di carburante (gasolio)
tipo autotrazione per le navi della Navigazione Lago d'Iseo
CIG: 7984058D14

Sommario

Art. 1 - Oggetto del contratto.....	3
Art. 2 - Ammontare della fornitura	3
Art. 3 - Interpretazione del contratto e del capitolato d'oneri	4
Art. 4 - Norme generali sull'esecuzione della fornitura.....	4
Art. 5 - Convenzioni europee in materia di valuta e termini	5
Art. 6 - Modalità di ordinazione della fornitura.....	5
Art. 7 - Modalità di consegna della fornitura	6
Art. 8 - Termini per la consegna delle forniture	6
Art. 9 - Termini di validità del contratto.....	7
Art. 10 - Clausola risolutiva espressa	8
Art. 11 - Recesso e risoluzione.....	8
Art. 12 - Anticipazione	9
Art. 13 - Pagamenti.....	10
Art. 14 - Revisione prezzi, cessione del contratto e cessione dei crediti	10
Art. 15 - Garanzia definitiva	11
Art. 16 - Controversie	12
Art. 17 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera	12
Art. 18 - Spese contrattuali, imposte, tasse.....	12





Art. 1 - Oggetto del contratto

1. L'oggetto del contratto consiste nella consegna, al Committente, del seguente carburante: gasolio per autotrazione, con caratteristiche corrispondenti alle norme UNI EN 590 e tenore massimo di zolfo pari a 0.001%, per i motori diesel delle navi della Navigazione Lago d'Iseo come meglio quantificato e specificato nel presente Capitolato d'onori.
2. L'oggetto della fornitura è finalizzato alle consegne frazionate del carburante nei due depositi da 9.000 litri cadauno siti in località Costa Volpino (BG), nel deposito di 9.000 litri sito in località Iseo (BS).
3. La quantità presunta della fornitura sarà di circa 570.000 litri annuali.
4. La fornitura è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e il fornitore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Art. 2 - Ammontare della fornitura

1. L'importo stimato e presunto della fornitura, in base al costo litro attuale e alla quantità presunta totale, è previsto in euro 633.000,00 annui pari a Euro 1.899.000,00 per un triennio (litri totali 1.710.000 pari a 570.000 annuali) e Euro 1.266.000,00 per il biennio opzionale (litri totali 1.140.000), alle condizioni di cui ai successivi commi 2 e 3; pari a un totale complessivo di euro 3.165.000,00.
2. Il contratto è stipulato per 36 mesi, mentre per i successivi 24 mesi il rapporto contrattuale costituisce opzione esercitabile da parte della Stazione Appaltante nei limiti e alle condizioni previste dal presente Capitolato, con le modalità di seguito riportate.
3. La fornitura del gasolio per i successivi 24 mesi al triennio, per euro 1.266.000,00, è opzionale. I vincoli contrattuali saranno limitati alla fornitura del gasolio per i 36 mesi, pari a euro 1.899.000,00, mentre per la fornitura opzionale nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile; il Committente esercita tale facoltà comunicandola al fornitore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario. In caso di mancato esercizio dell'opzione entro il predetto termine l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alla fornitura di gasolio dei 24 mesi opzionali. Il mancato esercizio dell'opzione entro il termine, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.
4. L'importo sopra esposto è da intendersi comprensivo di accisa ed è soggetto all'IVA alle aliquote di legge.
5. L'importo contrattuale è costituito dal prodotto tra il prezzo al litro, come definito dal successivo comma 9), e la quantità presunta della fornitura di cui al precedente articolo 1, comma 3.

6. Il contratto è stipulato “a misura” per cui il corrispettivo sarà determinato in relazione alle effettive quantità regolarmente ordinate e fornite.
7. Ad insindacabile discrezione del Committente, la fornitura potrà essere ampliata o ridotta con un’alea del 20% (venti per cento) in più o in meno rispetto all’importo contrattuale, senza che ciò dia luogo a indennizzi, maggiorazioni, danni o altre forme di ristoro economico a favore del fornitore.
8. Nei casi di cui al comma 7, l’ampliamento della fornitura deve essere comunicato al fornitore entro il termine massimo della scadenza del contratto di cui al successivo articolo 9 comma 1; al contrario la riduzione della fornitura sarà stabilita e accettata automaticamente qualora lo stesso termine sia spirato senza che il Committente abbia trasmesso al fornitore alcun altro ordine.
9. Il vincolo contrattuale è costituito dal ribasso percentuale offerto in sede di gara dall’aggiudicatario, da applicare **sul prezzo al litro** di mercato del gasolio per autotrazione (al netto di IVA e accisa) determinato con riferimento al listino quindicinale dei prezzi all’ingrosso sulla piazza di Milano, per quantitativi (autotrenobotti) da 2001 a 5.000 litri; pubblicato dalla C.C.I.A.A. di Milano alla tabella 410, voce 130, colonna di destra “pagamento differito”.
10. Dall’affidamento della fornitura non discende in favore del fornitore nessun vincolo ad essere considerato affidatario esclusivo delle forniture oggetto del presente Capitolato, restando facoltà del Committente di rivolgere l’affidamento di forniture analoghe o complementari in favore di altri soggetti economici senza che per questo competa al fornitore alcun risarcimento o indennizzo di sorta per il mancato guadagno, fermo restando il rispetto della disciplina in materia di affidamenti.

Art. 3 - Interpretazione del contratto e del capitolato d’oneri

1. In caso di norme del capitolato d’oneri tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all’ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
2. L’interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato d’oneri, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l’attuazione della fornitura; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Art. 4 - Norme generali sull’esecuzione della fornitura

1. Nell’esecuzione di tutte le forniture devono essere rispettate da parte del fornitore tutte le prescrizioni di legge e regolamenti in materia.

2. Sono a carico del Fornitore anche tutte le responsabilità per inquinamenti, nelle acque del lago o negli insediamenti dove sono ubicate le cisterne, dovuti a fuoriuscita di gasolio durante la fase di rifornimento.
3. Il committente si riserva la facoltà di verificare la quantità consegnata e di procedere, al momento della consegna, alla presenza del fornitore, o di persona di sua fiducia con le reciproche garanzie, al prelievo di un campione che, debitamente sigillato, potrà essere inviato al laboratorio per le relative analisi.
4. Qualora, all'atto della consegna della merce, non fosse presente nè fornitore nè un suo delegato, i prelievi dei campioni dovranno intendersi regolari ai sensi di legge, anche se effettuati alla sola presenza della persona che accompagna la merce.
5. Nel caso in cui il gasolio non risultasse corrispondente ai requisiti chiesti, il fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione della partita.

Art. 5 – Convenzioni europee in materia di valuta e termini

1. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore in cifra assoluta indicano la denominazione in euro.
2. Tutti gli atti predisposti dal Committente per ogni valore contenuto in cifra assoluta, ove non diversamente specificato, devono intendersi I.V.A. esclusa.
3. Tutti i termini di cui al presente capitolato d'oneri, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono computati in conformità al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 6 – Modalità di ordinazione della fornitura

1. Il gasolio è ordinato dal Committente con qualsiasi mezzo che rechi l'apprezzabile prova dell'avvenuto ricevimento dell'ordine, compreso il telefax e la posta elettronica.
2. Sono ammessi gli ordini verbali o telefonici a condizione che siano confermati entro 24 (ventiquattro) ore con le modalità di cui al comma 1 con l'indicazione della data e dell'ora in cui è stato effettuato l'ordine verbale nonché delle generalità dei soggetti che hanno effettuato l'ordine verbale; in tal caso per la data dell'ordine si intende quella relativa all'ordine verbale o telefonico.
3. Il gasolio è ordinato in più frazioni, nell'ambito del termine massimo di cui all'articolo 9, comma 1, e il Committente garantisce che, per ciascun ordine ovvero anche cumulativamente per più ordini la cui evasione può avvenire unitariamente ai sensi dell'articolo 8, comma 2, il materiale ordinato sarà sufficiente a coprire almeno una fornitura di litri 2.000 (duemila).

Art. 7 - Modalità di consegna della fornitura

1. Il gasolio fornito deve essere consegnato al Committente nelle seguenti località:
Via Nazionale n. 16 in Comune di Costa Volpino (BG) a consegne frazionate nei due serbatoi esterni da 9.000 Litri cadauno;
Via Canneto n. 21 in Comune di Iseo (BS) a consegne frazionate nel serbatoio esterno di 9.000 Litri;
2. Il sito dove deve avvenire la consegna è indicato dal Committente al momento dell'ordinazione, di cui all'articolo 6, tra quelli indicati al comma 1 del presente articolo.
3. La consegna deve avvenire mediante autobotti munite di appositi dispositivi conta litri (o contatore volumetrico) che rilasceranno idonei documenti giustificativi e regolarmente sottoposto a vidimazione metrica, nel rispetto della normativa vigente nel settore.
4. Qualora la consegna non sia effettuata direttamente dal fornitore ma sia effettuata da un vettore da questo autorizzato o incaricato, il loro rapporto contrattuale non ha alcun rilievo per il Committente e non è in alcun modo opponibile a quest'ultimo.
5. Nei confronti del Committente ogni responsabilità relativa al trasporto e alla consegna del materiale resta in capo al fornitore.

Art. 8 - Termini per la consegna delle forniture

1. Il tempo massimo per la consegna del gasolio ordinato ai sensi dell'articolo 6, è stabilito come segue:
a) Costa Volpino con consegne frazionate nei due depositi da 9.000 litri cadauno – la consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre 24 ore dall'ordine di cui al comma 2 del predetto articolo 6;
b) Iseo con consegne frazionate in deposito da 9.000 litri – la consegna dovrà essere effettuata entro e non oltre 24 ore dall'ordine di cui al comma 2 del predetto articolo 6;
2. Si specifica che nel conteggio delle 24 ore su indicate non si terrà conto dei giorni festivi e pertanto detto conteggio, sospeso all'inizio del giorno festivo, riprenderà a decorrere dal primo giorno feriale (il sabato è considerato giorno feriale e non festivo).
3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato al comma 1, verrà applicata una penale pari a € 300,00 (trecento/00) per ogni giorno di ritardo.
4. Le penali sono portate in detrazione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, anche se questa si riferisca ad altro ordine o ad altra parte della fornitura eseguita puntualmente.

5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dal Committente a causa dei ritardi.
6. Per forniture anticipate rispetto ai termini di cui al comma 1, non è previsto alcun premio di accelerazione.
7. Sono fatte salve le cause di forza maggiore. Sono considerate cause di forza maggiore tutte quelle che non derivano da colpa o negligenza del fornitore, compresi eventuali scioperi, agitazioni sindacali, sospensione dei trasporti, incidenti, nonché eventuali condizioni di cattivo tempo che pregiudichino il transito stradale.
8. Le penali non sono dovute qualora il ritardo sia causato da responsabilità del Committente, per errata indicazione del luogo di fornitura o per altra causa.
9. A giustificazione del ritardo il fornitore non può invocare, in tutto o in parte, responsabilità di altre ditte, imprese, vettori, subfornitori o fornitori terzi, che siano da esso dipendenti, collegati delegati o in qualunque modo incaricati.

Art. 9 - Termini di validità del contratto

1. Il termine di validità del contratto è stabilito in 36 mesi naturali consecutivi dalla sua stipula (tre anni).
2. Il contratto è stipulato per 36 mesi, mentre per i successivi 24 mesi il rapporto contrattuale costituisce opzione esercitabile da parte della Stazione Appaltante nei limiti e alle condizioni previste dal Capitolato, con le modalità di seguito riportate.
3. I vincoli contrattuali saranno limitati alla fornitura del gasolio per i 36 mesi, mentre per la fornitura opzionale nessun vincolo sorge per la Stazione appaltante e l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile; in caso di mancato esercizio dell'opzione entro il termine di cui all'articolo 2 (entro 3 mesi dalla data di scadenza ordinaria del contratto) l'aggiudicatario è liberato da ogni obbligazione in relazione alla fornitura di gasolio dei 24 mesi opzionali. Il mancato esercizio dell'opzione entro il termine, a discrezione della Stazione appaltante, non comporta indennizzi, rivendicazioni, compensi o altre forme di ristoro a favore dell'aggiudicatario.
4. Le condizioni contrattuali sono applicabili a tutti gli ordini effettuati entro il predetto termine, anche se evasi successivamente.
5. Qualora il contratto sia ampliato ai sensi dell'articolo 2, comma 7, il termine di validità di cui al comma 1 resterà comunque invariato.
6. E' prevista l'applicazione, ai sensi dell'art. 106, co. 10 del D.Lgs. 50/2016, della proroga della durata del contratto oltre i 36 mesi di durata ordinaria e oltre gli ulteriori 24 previsti in caso di fornitura opzionale,

limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente in quanto l'offerta dell'aggiudicatario costituisce per lo stesso atto d'obbligo unilaterale e impegno irrevocabile, alle condizioni risultanti dalla gara, anche ai sensi degli articoli 1324, 1334 e 1987, del codice civile, anche per la proroga c.d. tecnica, che dovrà essere comunicata a mezzo posta elettronica almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto.

Art. 10 – Clausola risolutiva espressa

1. Il ritardo del fornitore rispetto ai termini di cui all'articolo 8, comma 1, per un periodo superiore a 10 (dieci) giorni comporta la facoltà per il Committente di risolvere il contratto, senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile.
2. A prescindere dalla penale di cui al precedente art. 8, sono dovuti dal fornitore i danni subiti dal Committente in seguito alla risoluzione del contratto.

Art. 11 – Recesso e risoluzione

1. Il Committente si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico e a tutela della propria autonomia amministrativa, di recedere in ogni momento dal presente contratto, spettando in tale caso al fornitore quanto previsto all'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.
2. Si potrà procedere alla risoluzione del contratto nei seguenti casi:
 - a) quando il Committente e il Fornitore della fornitura per mutuo consenso, sono d'accordo sull'estinzione del contratto prima dell'avvenuto compimento dello stesso; il Fornitore, ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva;
 - b) per cessione del contratto da parte del fornitore; il Committente incamera la cauzione definitiva;
 - c) per frode, grave negligenza e inadempimento, mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni sottoscritte, il Committente incamera la cauzione definitiva, salva l'applicazione delle previste penali e l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
 - d) qualora l'importo complessivo delle penali irrogate sia superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, il Committente incamera la cauzione definitiva, salvo l'ulteriore diritto al risarcimento danni derivanti dal nuovo affidamento quantificati anche nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al medesimo;
 - e) negli altri casi previsti dal presente Capitolato e dalla vigente normativa, in particolare dall'art. 108 del Codice;
 - f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nella fornitura dell'appaltatore; il Committente incamera la cauzione definitiva;



- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul luogo della fornitura e le assicurazioni obbligatorie del personale da parte del Fornitore della fornitura; il Committente incamera la cauzione definitiva;
- h) subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; il Committente incamera la cauzione definitiva;
- i) perdita, da parte del Fornitore della fornitura, dei requisiti che hanno permesso di concorrere alla gara; il Committente incamera la cauzione definitiva;
- j) esecuzione delle transazioni finanziarie inerenti il presente appalto eseguite del fornitore senza avvalersi di banche o delle società Poste Italiane S.p.A. non garantendo quindi la tracciabilità dei flussi finanziari (Legge 136/2010); il Committente incamera la cauzione definitiva;
- k) sentenze passate in giudicato per reati di usura e riciclaggio nei confronti dei soggetti previsti dall'articolo 80, co. 3, del D.Lgs. 50/2016 o dei procuratori speciali muniti di apposita procura, qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell'offerta; il Committente incamera la cauzione definitiva.

3. In tutti i casi di risoluzione del contratto per causa del fornitore, il Committente ha la facoltà di affidare a terzi la fornitura, ai sensi e nelle forme di cui all'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

4. Al Fornitore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dal Committente rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. In caso di recesso unilaterale del fornitore, il medesimo sarà obbligato a risarcire il danno che sarà individuato e quantificato nell'eventuale differenza di prezzo conseguente al nuovo affidamento, e il Committente sarà titolata ad incamerare l'eventuale cauzione definitiva. Si precisa che in tutti i casi sopra menzionati l'eventuale cauzione definitiva sarà incamerata per intero salvi gli eventuali conguagli.

Art. 12 – Anticipazione

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del D.Lgs. 50/2016, è dovuta al fornitore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto relativamente alla durata certa di 36 mesi, da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

2. L'anticipazione è compensata nel corso del primo anno contrattuale nel quale è stata erogata, mediante trattenuta sull'importo delle prime 8 fatture mensili emesse nello stesso anno. L'importo della trattenuta è determinato suddividendo l'importo dell'anticipazione per le prime 8 mensilità successive all'erogazione; in ogni caso alla conclusione del primo anno contrattuale l'importo dell'anticipazione deve essere compensato integralmente.

3. L'anticipazione è revocata se l'esecuzione delle prestazioni non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

4. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla prestazione, da parte del fornitore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- a) importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa in base al cronoprogramma delle prestazioni della fornitura;
- b) la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;
- c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;
- d) per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

5. La Stazione procede all'escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 3, salvo che il fornitore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 13 – Pagamenti

1. La Società provvederà al pagamento della fornitura al ricevimento di fattura mensile, con bonifico bancario scadente a 30 (trenta) giorni data fattura fine mese.

2. Il prezzo al litro, determinato con le modalità del precedente articolo 2, comma 6), è quello riferito al listino quindicinale dei prezzi all'ingrosso vigente al momento dell'ordine di consegna, di cui all'articolo 6) del presente capitolato d'oneri.

3. Qualora entro i 20 (venti) giorni successivi ad una consegna il Committente comunichi per iscritto contestazioni in relazione ai vizi della fornitura, il termine di cui al comma 1 resta sospeso dalla data della predetta comunicazione e riprende a decorrere dal giorno successivo all'accertato rimedio ai vizi lamentati, posto in essere dal fornitore. La sospensione non ha efficacia qualora il fornitore dimostri o certifichi in tempo utile l'inesistenza di vizi lamentati e denunciati.

Art. 14 - Revisione prezzi, cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi.



2. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
3. E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso al Committente prima dell'emissione dei pagamenti dei crediti ceduti.

Art. 15 – Garanzia definitiva

1. Il concorrente risultato aggiudicatario dovrà presentare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione definitiva dell'appalto, una garanzia definitiva costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale o in misura superiore, in caso di ribasso superiore al 10% (dieci per cento), secondo quanto previsto dal richiamato art. 103.
2. La mancata costituzione della suddetta garanzia nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.
3. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno.
4. L'importo della cauzione sarà precisato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, co. 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante.
5. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'Albo di cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'articolo 161 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Nel caso di fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del D.Lgs. 385/1993 (con le caratteristiche introdotte dall'art. 28, co. 1, D.Lgs. 19/09/2012, n. 169), la stessa dovrà contenere gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate a Navigazione Lago di Iseo S.r.l. con sede in Costa Volpino (Bergamo), via Nazionale, 16.
6. La garanzia potrà essere costituita, a scelta dell'offerente, anche in contanti da corrispondere direttamente alla Società o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

7. La garanzia dovrà avere validità temporale fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui all'art. 102 del D.Lgs. 50/2016 o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione delle forniture risultante dal relativo certificato, e, comunque, dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Committente con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

8. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Committente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'aggiudicatario. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

9. Ai sensi del co. 5 dell'art. 103 del Codice, la cauzione definitiva cessa di avere efficacia all'emissione dell'attestazione di regolare esecuzione, previa emissione di apposita liberatoria da parte del Committente.

Art. 16 – Controversie

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute esclusivamente all'autorità giudiziaria del Foro di Brescia ed è esclusa la competenza arbitrale.

2. L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità e all'imputazione alle parti delle spese di giudizio, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 17 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. Il fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso del contratto.

Art. 18 – Spese contrattuali, imposte, tasse

1. Sono a carico del fornitore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri che, in base a norme legislative, regolamentari, contrattuali o convenzionali, siano eventualmente dovuti a qualsiasi ente e organismo pubblici o altro soggetto delegato o concessionario di ente od organismo pubblico, in relazione alla fabbricazione, al trasporto e allo scarico della fornitura;
- c) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto.

2. Sono altresì a carico del fornitore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione della fornitura dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o dell'accertamento della regolare esecuzione della fornitura.
3. Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del fornitore.
4. Il presente capitolato è soggetto all'IVA alle aliquote di legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato d'oneri si intendono I.V.A. esclusa.

Firmato digitalmente da: Emiliano Zampoleri
Data: 25/07/2019 09:37:36



